Spett.le

……………………………

n.q. di

CENTRO DI RICERCA

RADAC NETWORK ITALIANO

DEL TREMORE (TREMOR-NET)

c/o Sede

Roma, 21/12/2020

## Atto di Nomina a Responsabile Esterno per il Trattamento dei dati personali ed adempimenti correlati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679.

**Premesso che:**

1. il Dipartimento di Dip.to di Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” dell’Università di Salerno con sede in via Allende, Baronissi (Salerno), in persona del Dott. Roberto Erro – rerro@unisa.it (d’ora innanzi anche solo “*Proponente*” o “*Responsabile RADAC*”);

e:

la Fondazione Limpe per il Parkinson ONLUS, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma, Viale Somalia 133 (00199), C.F./P.I. 12809581007, info@fondazionelimpe.it (d’ora innanzi anche solo “*Fondazione Limpe*” o “*Fondazione*”) sono i conTitolari del Trattamento dei dati personali relativamente alla RADAC Network Italiano del Tremore (TREMOR-Net) (il “*Progetto*”);

1. in ossequio al Regolamento adottato in data 26 Giugno 2020 (**All. A**) al Centro di Ricerca (CR) sono riservate le seguenti prerogative e responsabilità:
   1. Raccogliere, valutare, organizzare e archiviare in modo continuativo e sistematico le informazioni clinico-demografiche rilevanti su specifici disordini del movimento rendendole disponibili per studi e ricerche;
   2. Utilizzare sistemi di valutazione e registrazione uniformi e controllabili;
   3. Descrivere le patologie e le loro variazioni;
   4. Attenersi al protocollo di studio (**All. B**) adottato per la singola RADAC di interesse.
2. in ragione di quanto precede, il Centro di Ricerca sarà in grado di conoscere, anche solo potenzialmente, i dati personali particolari trattati in seno a ciascun Progetto;
3. le Parti dichiarano di essere conformi al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ed alle altre norme applicabili in materia di protezione dei dati personali (di seguito “**GDPR**” o “**Regolamento**”);
4. i conTitolari hanno individuato nel Responsabile un soggetto dotato dell’esperienza, dell’affidabilità e delle capacità necessarie per espletare la funzione di responsabile del trattamento di cui all’articolo 28 del Regolamento;
5. il Responsabile dichiara e garantisce, sin d’ora, di godere di competenza e conoscenze tecniche in relazione alle finalità e modalità del trattamento, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza, completezza ed integrità dei dati trattati nonché di un livello di sicurezza adeguato al rischio;
6. il presente Atto di Nomina annulla e sostituisce ogni altro atto e/o accordo, scritto e/o orale, intercorso tra le Parti precedentemente in relazione alla nomina quale Responsabile esterno del trattamento.

Tutto ciò premesso ed in sostituzione di ogni precedente atto, i conTitolari con il presente Atto

**DESIGNANO E NOMINANO**

ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, il CR quale **RESPONSABILE ESTERNO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** in relazione al Progetto. Il CR, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, si impegna ad assumere in relazione a quanto prescritto dal Regolamento, dal Codice, dall’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali, da ogni normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e dal presente Atto di Nomina, disciplinato dai seguenti termini e condizioni.

1. **PREMESSE E ALLEGATI.**
   1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del presente Atto di Nomina e ne costituiscono i termini esclusivi di riferimento per la definizione ed interpretazione dei rispettivi obblighi.
2. **DEFINIZIONI.**
   1. In aggiunta ai termini espressamente definiti in altre clausole del presente Atto di Nomina, i seguenti termini avranno il significato loro attribuito di seguito:

|  |  |
| --- | --- |
| “**Dati Particolari**”: | s’intendono i dati che possono rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazione a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, e la vita sessuale; |
| “**Dati Identificativi**”: | s’intendono i dati che permettono l’identificazione diretta, come i dati anagrafici (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nome e cognome, le immagini ecc.); |
| “**Dato Personale**”: | s’intende, ai sensi dell’articolo 4, punto 1) del Regolamento, “*qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale*”; |
| “**Garante Privacy**": | l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali; |
| “**Interessato**”: | s’intende, ai sensi dell’articolo 4, punto 1) del Regolamento, una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un Dato Personale. |
| “**Persone Autorizzate al Trattamento**”: | si intendono alla luce delle disposizioni del Regolamento, “*persone autorizzate al trattamento dei dati personali*” dovendosi intendere come tali le persone fisiche che “*operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite*”. |
| “**Trattamento**”: | si intende, ai sensi dell’articolo 4, punto 2) del Regolamento, “*qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione*”. |
| “**WP29**” | Si intende il Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati personali. |

1. **OGGETTO.**
   1. Ai sensi del presente Atto di Nomina, il Responsabile s’impegna ad effettuare le operazioni di Trattamento dei Dati Personali, per conto dei conTitolari, in conformità alla normativa applicabile ed, in particolare, ai sensi del Regolamento, secondo i termini e le condizioni nel seguito previste: il trattamento dei dati personali particolari resi volontariamente - previo espresso consenso - dagli interessati, avverrà con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto del protocollo di studio qui unito *sub* **B**.
   2. Resta inteso tra le Parti che il Responsabile non potrà effettuare trattamenti diversi da quelli necessari per il corretto esercizio del proprio ruolo e delle prerogative correlate e strettamente inerenti allo stesso. A tal proposito, al Responsabile è posto assoluto divieto - laddove questo esuli dal contesto del ruolo rivestito in relazione al Progetto - di estrarre copie, parziali o totali, su supporto cartaceo o magnetico, dei Dati Personali e Identificativi (ivi inclusi anche quelli particolari), e della banca dati in cui sono organizzati. È posto, altresì, il divieto di elaborare, modificare, adattare e tradurre i dati contenuti nella banca dati con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma, nonché di estrarli e reimpiegarli, se non per lo svolgimento delle attività di sua stretta competenza. Il Responsabile, infine, non potrà utilizzare tali dati per proprie finalità, né cederli in uso, a qualsiasi titolo e su qualsiasi supporto, a terzi.
2. **DURATA E RECESSO.**
   1. Il presente Atto sarà efficace dalla data della sua sottoscrizione sino al termine delle attività di Trattamento dei Dati Personali previste dal Progetto. Resta inteso che, al termine di tali attività, il presente Atto non produrrà più alcun effetto, e il Responsabile dovrà cessare qualsiasi operazione di Trattamento di Dati Personali per conto dei conTitolari.
   2. I conTitolari potranno recedere dal presente Atto con l’invio di una comunicazione scritta al Responsabile mediante raccomandata a/r e/o PEC da inviarsi con 15 giorni di preavviso, senza alcun onere.
3. **OBBLIGHI E GARANZIE DEL RESPONSABILE.**
   1. Il Responsabile s’impegna a rispettare le seguenti disposizioni nell’esecuzione delle operazioni di Trattamento dei Dati Personali e Identificativi affidati. In particolare, il Responsabile garantisce:
      * 1. di svolgere ogni operazione necessaria per assicurare il rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali;
        2. che i Trattamenti di Dati Personali e Identificativi saranno eseguiti con garanzie sufficienti, attraverso l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate alle Finalità, in modo tale che ciascun Trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’Interessato. Il Responsabile s’impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento, nonché dalle ulteriori norme di legge applicabili. In particolare:
4. garantire la pseudonimizzazione e cifratura dei Dati Personali e Identificativi;
5. garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di Trattamento;
6. ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei Dati Personali e Identificativi in caso di incidente fisico o tecnico;
7. testare e valutare regolarmente le misure tecniche e organizzative adottate, al fine di garantire un elevato *standard* di sicurezza del Trattamento;
8. aderire a codici di condotta ed ottenere certificazioni da enti approvati, qualora disponibili, al fine di dimostrare la conformità ai requisiti previsti dal Regolamento;
   * + 1. di eseguire i Trattamenti di Dati Personali e Identificativi attenendosi rigorosamente a tutte le istruzioni di cui al presente Atto di Nomina, nonché alle eventuali ulteriori istruzioni di volta in volta impartite dai conTitolari;
       2. di eseguire direttamente, attraverso la propria struttura organizzativa, tutte le operazioni di Trattamento commissionate, attenendosi all’espresso divieto di avvalersi di strutture terze. Qualora esigenze tecniche rendano necessario l’intervento di soggetti terzi per lo svolgimento di operazioni di Trattamento di Dati Personali, il Responsabile, previa autorizzazione scritta dei conTitolari, potrà avvalersi di soggetti terzi, nominandoli a sua volta responsabili del trattamento;
       3. di eseguire le operazioni di Trattamento dei Dati Personali nel rispetto di quanto disposto nel presente Atto di Nomina, in piena autonomia gestionale, anche sotto il profilo economico. Resta inteso che i conTitolari non saranno tenuti a contribuire né a rimborsare le eventuali spese che il Responsabile dovrà sostenere al fine di adempiere alle disposizioni del presente Atto di Nomina e del Regolamento;
       4. di osservare la massima riservatezza e segretezza professionale sui Dati Personali e Identificativi di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito della propria qualità di responsabile del trattamento. Il Responsabile s’impegna, sin d’ora, a rispettare tale regola di condotta anche dopo il periodo di validità del presente Atto di Nomina;
       5. di osservare il divieto di comunicazione e di diffusione dei Dati Personali e Identificativi trattati.
9. **ARCHIVI NON INFORMATIZZATI.**

6.1 Con riferimento ai trattamenti effettuati per mezzo di archivi non informatizzati, il Responsabile dovrà (laddove applicabile):

1. adeguare alle esigenze di sicurezza e riservatezza (ad esempio, predisposizione di lettori di *badge* per il controllo degli accessi) i locali che ospitano gli archivi contenenti dati relativi al Progetto;
2. assicurare che, laddove necessario, i documenti interessati vengano custoditi in armadi con chiusura a chiave;
3. organizzare gli archivi provvedendo a compartimentare le informazioni secondo le reali necessità di trattamento ed utilizzo dei vari incaricati eventualmente nominati;
4. istituire, laddove necessario, un registro ove lasciare traccia di ogni accesso ai locali ed ai documenti degli incaricati qualora ciò avvenga al di fuori dell’orario di lavoro;
5. munire gli uffici in argomento di machine distruggi documenti per l’eliminazione di carteggio obsoleto;
6. conservare i Dati Personali in archivi separati e protetti da specifiche misure (quali codici di accesso, chiavi in possesso dei soli Incaricati legittimati al trattamento, ecc.).
7. **REGISTRO DEI TRATTAMENTI.**
   1. Il Responsabile s’impegna a tenere un registro in forma scritta, anche in formato elettronico, di tutte le attività di Trattamento svolte per conto dei conTitolari, in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 2 del Regolamento. Il Responsabile s’impegna inoltre a fornire tempestivamente, su richiesta dei conTitolari, un estratto, integrale o parziale, di tale registro.
   2. In tale registro il Responsabile dovrà inserire le seguenti informazioni:

* la propria denominazione e i relativi dati di contatto;
* la denominazione e i dati di contatto dei conTitolari, per conto dei quali agisce in qualità di Responsabile;
* i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, se nominato (in seguito, “*Data Protection Officer*”);
* la descrizione delle misure adottate di cui all’art. 5.1(b);
* le categorie di trattamenti effettuati per conto dei conTitolari.
  1. Il Responsabile si obbliga, su richiesta, a mettere tale registro a disposizione dei conTitolari e/o dell’Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.
  2. Il Responsabile s’impegna a trasmettere ai conTitolari, entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta, l’analisi dei rischi effettuata dallo stesso in merito ai trattamenti di cui all’art. 3.1.

1. ***DATA PROTECTION OFFICER*.**
   1. Il Responsabile s’impegna a fornire al Titolare tutti i riferimenti e copia dell’atto di nomina del responsabile della protezione dei dati - se nominato - in conformità con le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 39 del Regolamento (in seguito “***Data Protection Officer***”).
2. **TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO.**
   1. Il Responsabile s’impegna a trattare i Dati Personali e Identificativi soltanto nei limiti delle prerogative a lui riservate in relazione al Progetto. Laddove si profili la necessità di trasferire i dati al di fuori dell’Unione Europea, tale trasferimento - se non prescritto da norme cogenti di legge - dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dai conTitolari.
3. **OBBLIGO DI COOPERAZIONE E ISTANZE INTERESSATI.**
   1. Il Responsabile s’impegna a collaborare con i conTitolari nel rispondere alle richieste del Garante Privacy, in caso di effettuazione di controlli ed accertamenti da parte di quest’ultimo, nonché a contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dai conTitolari o da altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile è tenuto ad informare immediatamente i conTitolari qualora ritenga che un’istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei Dati Personali.
   2. Il Responsabile s’impegna ad informare tempestivamente i conTitolari di tutto quanto sia rilevante ai fini di una corretta gestione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e Identificativi.
   3. Il Responsabile s’impegna a collaborare con i conTitolari, con misure tecniche e organizzative adeguate, nella gestione dei rapporti con l’Interessato che avanzi istanze derivanti dall’esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento. In particolare, il Responsabile dovrà:
4. informare tempestivamente - e comunque entro e non oltre ventiquattro (24) ore dalla ricezione - i conTitolari, mediante comunicazione scritta ai sensi dell’art. 21, allegando alla stessa copia della richiesta inviata dall’Interessato;
5. cooperare, se necessario, con il *Data Protection Officer* (laddove designato);
6. al fine di ottemperare ad eventuali richieste di portabilità dei dati da parte degli Interessati, il Responsabile s’impegna ad attuare ed utilizzare strumenti tecnologici adeguati alla trasmissione dei Dati Personali e Identificativi in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché a rispettare a quanto previsto dal WP29 con le Linee Guida n. 242 del 5 aprile 2017.
7. **MANLEVA ED INDENNIZZO.**
   1. Il Responsabile s’impegna a tenere indenne e manlevare i conTitolari da qualsiasi violazione relativa al Trattamento dei Dati Personali e Identificativi, direttamente o indirettamente imputabile al Responsabile e/o a soggetti terzi nominati responsabili del trattamento dal Responsabile.
   2. Il Responsabile s’impegna - altresì - a tenere indenne e manlevare i conTitolari relativamente a qualsiasi danno, pregiudizio, gravame, onere, spesa, costo o sanzione dovesse essere patito da questi ultimi a seguito di qualsiasi tipo di violazione, direttamente o indirettamente imputabile al Responsabile e/o a soggetti terzi allo stesso riferibili, del presente Atto di Nomina, della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e/o dei provvedimenti del Garante Privacy e/o di altre pubbliche autorità.
8. **ISTRUZIONI E REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.**
   1. Per effetto del presente Atto, il Responsabile s’impegna a rispettare le seguenti istruzioni e regole di comportamento nell’esecuzione delle operazioni di Trattamento affidate:
      * 1. definire le procedure per i Trattamenti dei Dati Personali e Identificativi in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento;
        2. procedere all’organizzazione logistica e fisica dei Dati Personali e Identificativi trattati, nonché stabilire la sequenza delle operazioni di Trattamento da effettuare;
        3. individuare le Persone Autorizzate al Trattamento e/o gli Incaricati e provvedere alla formalizzazione del relativo atto di nomina, corredato da adeguate istruzioni, con particolare riguardo alle misure di sicurezza, vigilando sul loro operato e sulla corretta applicazione delle istruzioni impartite e prescrivendo che le stesse abbiano accesso ai soli Dati Personali e Identificativi la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati.
9. **PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI.**
   1. Il Responsabile garantisce sin d’ora che, al momento della cessazione di ciascuna operazione di Trattamento, per qualsiasi causa, e comunque entro e non oltre la data di scadenza del presente Atto di Nomina, provvederà a cancellare o restituire ai conTitolari, a discrezione e su indicazione dei medesimi, tutti i Dati Personali e Identificativi trattati, nonché a cancellare le copie esistenti, secondo i termini indicati nel precedente articolo 3.1 del presente Atto di Nomina, salvo che non sia previsto un ulteriore periodo di tempo per la conservazione dei Dati Personali da una norma di diritto internazionale, dell’Unione o nazionale. A tal proposito, il Responsabile s’impegna a fornire una dichiarazione scritta di avvenuta cancellazione dei Dati Personali, e Identificativi e/o di restituzione con avvenuta cancellazione di tutte le copie esistenti dei Dati Personali e Identificativi entro e non oltre sette (7) giorni dalla scadenza dell’Atto di Nomina.
10. **OBBLIGHI E POTERI DEI CONTITOLARI.**
    1. Nell’esecuzione delle attività di cui al Progetto, i conTitolari si impegnano a rispettare il Regolamento e la disciplina applicabile riguardante la protezione dei dati personali.
    2. I conTitolari potranno svolgere, direttamente e/o indirettamente, attività di controllo e di vigilanza, anche per mezzo di verifiche periodiche, in merito al rispetto degli obblighi e delle istruzioni previste in capo al Responsabile e/o eventuali Sub-responsabili, ai sensi dell’art. 28, lett. h) del Regolamento.
11. **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.**
    1. Il presente Atto di Nomina potrà essere risolto con effetto immediato dai conTitolari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dei danni - mediante comunicazione scritta con raccomandata a/r o pec - qualora il Responsabile si renda inadempiente anche ad uno solo degli obblighi previsti dagli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, e 13 della presente Nomina.
    2. La risoluzione opererà *ipso jure* al momento del ricevimento della comunicazione contenente la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva, fatto salvo il risarcimento dei danni.
12. **ASSENZA DI CORRISPETTIVO.**
    1. Resta intesto tra le Parti che, attesa la natura e finalità del Progetto, nonché la natura dei soggetti qui costituiti, nessun corrispettivo sarà dovuto per lo svolgimento delle funzioni di responsabile del trattamento da parte del Responsabile qui designato.
13. **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.**
    1. Le Parti s’impegnano reciprocamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, a rispettare e a far rispettare il vincolo di segretezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma fornite, che siano ritenute riservate e non finalizzate alla pubblica diffusione.
    2. Al fine indicato al paragrafo precedente, le Parti adotteranno tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni legali necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo di informazioni ritenute riservate.
    3. Qualora la diffusione presso terzi di informazioni ritenute riservate sia stata causata da atti o fatti direttamente imputabili ad una delle Parti, il responsabile sarà tenuto a risarcire all'altra Parte gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo di riservatezza.
    4. Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad avere valore anche dopo la cessazione della presente, per qualsiasi causa.
14. **CODICI DI CONDOTTA.**
    1. Le Parti dichiarano e garantiscono che le attività di cui al presente Atto di Nomina verranno eseguite nel rispetto dei codici di condotta eventualmente adottati dai conTitolari ai sensi dell’art. 40 del Regolamento (nel seguito, i “**Codici di Condotta**”), e pubblicati all’interno del sito internet dei medesimi, fermo restando che l’osservanza di tali documenti costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Atto di Nomina.
    2. Eventuali violazioni da parte del Responsabile dei Codici di Condotta, di tempo in tempo applicabili, potranno pertanto determinare, nei casi più gravi, la risoluzione della presente Nomina ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dai conTitolari.
    3. Ai fini dell’interpretazione della presente Nomina si farà riferimento alla legge italiana ed ai principi di correttezza, lealtà e diligenza contenuti nei Codici di Condotta.
15. **COMUNICAZIONI.**
    1. Tutte le comunicazioni rilevanti ai fini del presente Atto di Nomina, per essere valide ed efficaci, devono farsi per iscritto e devono essere inviate a mezzo lettera raccomandata a/r anticipata via e-mail, o pec, ai seguenti indirizzi:

* Per il Responsabile:

CENTRO ADERENTE ALLA RADAC + CONTATTI………

* Per i conTitolari:

Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus

Prof. Mario Zappia: [info@fondazionelimpe.it](mailto:info@fondazionelimpe.it); 06-96046753

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all’altra in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi sopra indicati - ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro - le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Atto di Nomina.

1. **LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.**
   1. Ogni aspetto del presente Atto di Nomina non espressamente regolato si deve intendere disciplinato dalle norme vigenti in Italia.
   2. Le Parti si impegnano a dirimere bonariamente e con spirito collaborativo le eventuali controversie che dovessero sorgere durante l’esecuzione del presente Atto di Nomina.
   3. Nel caso, puramente eventuale, che sorgano controversie per le quali le Parti non riescano a concordare fra loro una soluzione, queste ultime eleggono, quale foro esclusivamente competente per ogni controversia in ordine al presente contratto, quello di Roma, con espressa rinuncia ad ogni altro foro previsto dalla legge.
2. **DISPOSIZIONI FINALI.**
   1. La tolleranza di una delle Parti di fronte all'inadempimento dell'altra Parte ad una qualsiasi delle disposizioni del presente Atto di Nomina non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successivi inadempimenti contrattuali ascrivibili alla Parte medesima.
   2. Qualora una delle clausole dell’Atto di Nomina dovesse essere dichiarata nulla o inefficace, l’Atto di Nomina continuerà ad avere piena e completa efficacia, salvo in relazione a detta clausola. Le Parti negozieranno in buona fede una o più clausole sostitutive di quella nulla o inefficace che rispecchi il più possibile l’originaria volontà delle Parti.
   3. Le Parti riconoscono che tutte le clausole oggetto del presente Atto di Nomina sono state oggetto di privata trattativa, pertanto non trovano applicazione gli articoli 1341 e ss. del codice civile.

Roma, il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

I conTitolari

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per accettazione:

Il Responsabile del Trattamento

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Allegati:

A- Regolamento RADAC

B - Protocollo RADAC